

**PROGRAMMA REGIONALE “PR TOSCANA FESR 2021-2027”  
Priorità 4 “Coesione territoriale e sviluppo locale integrato” - Obiettivo specifico OS 5.2**

**STRATEGIE TERRITORIALI DELLE AREE INTERNE**

*Priorità 2 “transizione ecologica, resilienza e biodiversità”*

Obiettivo specifico: RSO 2.7

**Azione 2.7.2 “Natura e Biodiversità”**

**SCHEMA TIPO DI ACCORDO AI SENSI DELL’ART.15 DELLA LEGGE 241/90 PER LA  
COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS)**

L'anno 2024 il giorno ..... del mese di ..... presso la sede del .....

TRA

.....con sede in ..... C.F. .... P.IVA .....,  
rappresentata dal Sig. ...., nato a ..... il ....., e residente in  
..... in Via ....., in qualità di .....

E

.....con sede in ..... C.F. .... P.IVA .....,  
rappresentata dal Sig. ...., nato a ..... il ....., e residente in  
..... in Via ....., in qualità di .....

E.....

PREMESSO CHE

- La Regione Toscana con *Deliberazione di Giunta Regionale n. 519* del 06/05/24 ha definito gli indirizzi operativi relativi all’attuazione della procedura negoziale nell’ambito del PR FESR 2021-2027 - Priorità 4 Obiettivo Specifico 5.2 - Strategie territoriali Aree interne - azione 2.7.2 – *Natura e biodiversità* ”
- Nella delibera di Giunta Regionale n. 164/2023 che definisce gli indirizzi per la specifica azione 2\_7\_2 del FESR 21- 27 “*Natura e biodiversità* si prevede che, qualora la domanda venga presentata in forma associata tra più Enti, per poter accedere al contributo dell’intervento i beneficiari devono costituire o impegnarsi a costituire, pena l’inammissibilità della domanda, un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) nella quale dovrà essere indicato l’ente capofila;
- L'art. 15 L. 241/1990 prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Ciascun Ente sottoscrittore dà atto di non aver ottenuto copertura finanziaria per le stesse tipologie di intervento a valere su altre risorse nazionali e/o comunitarie.

## CONSIDERATO CHE

- Il presente Accordo costitutivo dell'ATS si configura quale accordo definito e stipulato ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90;
- Le attività oggetto del presente Accordo sono ricomprese nell'ambito delle finalità istituzionali degli Enti sottoscrittori e risultano complementari e sinergiche all'adempimento delle rispettive funzioni;
- In caso di mancata assegnazione del contributo il presente Accordo e l'ATS con esso costituita decadono;
- In caso di assegnazione del contributo, se necessario, i soggetti sottoscrittori si impegnano a revisionare e/o integrare il presente atto, tenendo conto di eventuali disposizioni individuate in fase di concessione del contributo, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del Decreto dirigenziale di assegnazione dei finanziamenti e impegno di spesa, allegando sul Sistema Informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. il nuovo atto relativo all'ATS regolarmente costituita tra le parti;
- Gli Enti sottoscrittori presenteranno la domanda di partecipazione, così come la richiesta di erogazione, sul Sistema Informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. a valere sui finanziamenti disponibili sull'azione 2.7.2 del FESR 2021 - 27, ciascuno per la parte di intervento stabilito e sottoscritto da ognuno di essi nel presente atto;
- Con il presente atto gli Enti sottoscrittori, in qualità di soggetti beneficiari del finanziamento, intendono definire/individuare:
  - a) gli scopi e le finalità (pertinenti con quelli previsti dal **FESR 21/27 – AZIONE 2.7.2 – NATURA E BIODIVERSITA'**) da raggiungere con la realizzazione delle attività previste in ciascuna domanda;
  - b) l'ente Capofila a cui conferire poteri di rappresentanza per lo svolgimento delle attività previste;
  - c) il quadro giuridico ed organizzativo per regolare i rapporti tra i sottoscrittori con particolare riferimento alle responsabilità reciproche delle parti comprendenti i vincoli che legano tra loro i sottoscrittori dell'ATS in relazione agli impegni assunti da ciascun partecipante a realizzare le attività ed a rispettare gli obblighi che verranno posti a fronte dell'assegnazione del contributo;
  - d) la durata dell'accordo che non deve essere inferiore alla tempistica prevista per la realizzazione dell'intervento più eventuale proroga. La durata decorre dalla data di decorrenza dell'ATS stessa.
  - e) le penali in caso di mancata realizzazione dei singoli interventi.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**ART. 1**  
***Premesse***

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo costitutivo dell'ATS, che si sottoscrive fra le parti ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L. n. 241/1990.

**ART. 2**  
***Oggetto dell'accordo. Costituzione dell'ATS***

1. Con il presente accordo, le parti convengono di costituire una **Associazione temporanea di scopo (ATS)**, priva di personalità giuridica, per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo come descritto al successivo art.3.
2. L'Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli. Il presente Accordo disciplina l'Associazione ed i rapporti tra i soggetti sottoscrittori i quali si impegnano ad apportare il proprio contributo sul piano operativo e gestionale, così come descritto nei successivi articoli.

**ART. 3**  
***Scopo e finalità dell'ATS***

1. L'ATS costituita con il presente accordo è finalizzata a definire il quadro giuridico ed organizzativo necessario a regolare i rapporti tra i sottoscrittori con particolare riferimento alle responsabilità reciproche ed ai reciproci vincoli derivanti dagli impegni assunti con l'assegnazione del contributo per la realizzazione dei seguenti interventi:  
.....  
.....

**ART. 4**  
***Conferimento di mandato speciale con rappresentanza***

1. Gli Enti sottoscrittori dell'ATS di cui all'articolo 2, conferiscono, nell'ambito dell'associazione e per la durata del presente accordo, mandato speciale collettivo gratuito e irrevocabile con rappresentanza esclusiva al Soggetto capofila, individuato ai sensi del successivo articolo 7, e per esso al relativo rappresentante legale protempore, il quale è autorizzato a:
  - a. stipulare, in nome e per conto degli Enti sottoscrittori, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del presente Accordo;
  - b. rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli Enti sottoscrittori per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente Accordo fino all'estinzione di ogni rapporto dallo stesso derivante.

**ART. 5**  
***Gruppo di coordinamento tecnico***

1. Ai fini del corretto e coordinato svolgimento delle attività previste dal presente Accordo è istituito un Gruppo di coordinamento tecnico composto da un referente per ciascun ente sottoscrittore.

2. Il gruppo di coordinamento si riunisce periodicamente su convocazione dell'Ente capofila anche al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività di cui al presente Accordo.

## **ART. 6**

### ***Impegni comuni degli Enti sottoscrittori***

1. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a:
  - concordare l'importo ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività previste dal bando e dal presente Accordo da inserire nelle rispettive Domande;
  - presentare la domanda di partecipazione, così come la richiesta di erogazione, sul Sistema Informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. a valere sui finanziamenti disponibili sull'azione 2.7.2 del FESR 2021 -27, ciascuno per la parte di intervento stabilito e sottoscritto nel presente atto, con le modalità previste dal decreto n. ....del .....e dalla DGR 519/2024;
  - realizzare gli interventi di competenza e rispettare gli obblighi derivanti dalla concessione del contributo;
  - adempiere all'attività di competenza per la realizzazione dell'intervento di competenza secondo le modalità, i contenuti ed i costi indicati nella relativa Domanda di partecipazione, in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati;
  - collaborare tra di loro e con l'Ente Capofila, ciascuno per quanto di competenza, e nel rispetto del principio di leale collaborazione tra enti, al fine di realizzare le attività previste dal presente Accordo, fornendo, tra le altre cose, tutte le informazioni per il monitoraggio fisico e finanziario, la documentazione necessaria e i dati raccolti per lo svolgimento delle medesime;
  - presentare, in caso di eventuale necessità, ciascuno per quanto di competenza, la richiesta di proroga;
  - elaborare, ciascuno per quanto di competenza, il rendiconto di tutte le attività e delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi così come risultanti nelle singole domande, conformemente alle disposizioni stabilite nel decreto n. .... del.....

## **ART. 7**

### ***Individuazione del soggetto Capofila e relativi impegni***

1. Gli Enti sottoscrittori concordano le modalità operative di realizzazione delle attività di cui al presente accordo e individuano quale Ente Capofila.....
2. Il soggetto capofila individuato al punto 1 si impegna, per quanto di competenza, a:
  - gestire i rapporti con i soggetti affidatari verificando il corretto e tempestivo svolgimento delle attività previste per la realizzazione degli interventi finanziati;
  - comunicare l'eventuale necessità di proroga dei termini per la realizzazione dell'intervento/progetto allegandone le motivazioni e la documentazione richiesta;
  - rendicontare le attività finanziate svolte direttamente, mentre ogni Ente sottoscrittore dovrà rendicontare le attività ed i costi sostenuti conformemente alle disposizioni stabilite dal decreto n. ....del.....
  - coordinare la progettazione e l'organizzazione delle attività previste dal presente Accordo nonché la predisposizione degli elaborati richiesti per la presentazione della domanda;
  - convocare periodicamente (a cadenza almeno semestrale) anche su richiesta degli altri enti sottoscrittori, il gruppo di coordinamento disciplinato dall'art.5.

## **ART. 8**

### ***Responsabilità degli Enti sottoscrittori e penalità previste***

1. Ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo è responsabile dei danni causati agli altri Enti, in conseguenza della revoca totale o parziale del cofinanziamento, dovuta ad inadempimento o ritardo ad esso imputabile. In particolare il soggetto inadempiente cui è imputabile la revoca totale o parziale del cofinanziamento è tenuto, su richiesta degli altri enti sottoscrittori, al rimborso delle spese sostenute dagli stessi nonché a titolo di penale, al versamento dell'importo corrispondente al costo totale del progetto individuato nella relativa Domanda.
2. Ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo esonera gli altri da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose causati dal proprio personale nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

## **ART. 9**

### ***Scioglimento per mancata assegnazione***

1. In caso di mancata assegnazione del contributo, il presente Accordo cesserà i suoi effetti con automatico scioglimento dell'ATS senza alcuna ulteriore formalità.

## **ART. 10**

### ***Durata dell'accordo e dell'ATS***

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e, fatto salvo quanto previsto al comma 2, cesserà ogni effetto, con scioglimento automatico dell'ATS senza alcuna ulteriore formalità, alla data dell'avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento, successivamente alla verifica amministrativa e contabile effettuata da parte di Sviluppo Toscana spa sul rendiconto presentato.
2. Il presente Accordo ha comunque effetto e l'ATS rimane costituita sin tanto che sussistano pendenze tra gli Enti sottoscrittori tali da rendere applicabile il presente atto.
3. La durata del presente accordo e dell'ATS non può comunque essere inferiore alla tempistica prevista per la realizzazione degli interventi più 6 mesi (in caso di eventuale proroga).

## **ART. 11**

### ***Disciplina delle ATS e norme conclusive***

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rinvia alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare a quanto previsto dalla DGR 519/2024, dal decreto n....del....dall'atto di assegnazione del contributo e dagli elementi essenziali di cui alla DGR n. 164 del 19/02/2024.

## **ART. 12**

### ***Modifiche***

1. Le eventuali modifiche e integrazioni richieste in sede di concessione del contributo, saranno apportate al presente accordo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del del Decreto dirigenziale di assegnazione dei finanziamenti e impegno di spesa, allegando sul

sistema Informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. il nuovo accordo stipulato tra le parti, pena la decadenza dell'intero contributo.

**ART. 13**  
***Foro competente***

1. In caso di controversie tra le parti è competente il foro di.....

FIRMA \_\_\_\_\_

.....